

PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA E LA GUARDIA DI FINANZA

IL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(di seguito, anche "MUR")

e
LA GUARDIA DI FINANZA
(di seguito, anche "Corpo")

- VISTO** l'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- VISTA** la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "*Ordinamento del Corpo della guardia di finanza*";
- VISTO** l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*";
- VISTO** l'articolo 55, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994*";
- VISTO** l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 1999, n. 34, recante "*Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*";
- VISTA** la decisione della Commissione europea 1999/352/CE, CECA, Euratom del 28 aprile 1999 che istituisce l'*European Anti-Fraud Office (OLAF)* e le successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo del 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*", e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, lettere b), e) e m), e 3, comma 1;
- VISTO** l'articolo 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";
- VISTO** l'articolo 72 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo

sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

- VISTI** gli articoli 125, 127 e 152 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** l'articolo 25, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO** l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”*;
- VISTO** l'articolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;
- VISTO** il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;
- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’Università e della ricerca*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
- VISTO** il protocollo d’intesa del 9 ottobre 2017, la cui durata si è conclusa l’8 ottobre 2020, relativo ai rapporti di collaborazione tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) e la Guardia di finanza, sottoscritto al fine di perseguire un miglioramento dell’efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economici e finanziari dello Stato e dell’Unione europea connessi alle misure di sostegno di competenza del MIUR (oggi riorganizzato nel Ministero dell’istruzione e nel Ministero dell’università e della ricerca);
- RITENUTO** di dover rinnovare il citato protocollo d’intesa del 9 ottobre 2017, al fine di proseguire l’attività di collaborazione e dare piena continuità alle azioni ad oggi poste in essere, finalizzate alla prevenzione e alla repressione delle violazioni contro gli interessi economici nazionali e comunitari connessi alle misure di sostegno di competenza del MUR

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare l’attività di collaborazione secondo quanto indicato nelle premesse e nei termini seguenti:

Articolo 1 (Ambito della collaborazione)

1. Il Ministero dell’università e della ricerca e la Guardia di finanza, in continuità con le attività svolte nell’ambito protocollo d’intesa del 9 ottobre 2017, collaborano in attuazione del quadro normativo vigente e delle rispettive autonome competenze istituzionali, al fine di migliorare l’efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economici e finanziari dello Stato e dell’Unione europea connessi alle misure di sostegno di competenza del MUR, in particolare finalizzate:
 - a. al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del sistema nazionale della ricerca e dell’innovazione;
 - b. al sostegno delle politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale;
 - c. all’implementazione della competitività del sistema imprenditoriale e industriale del Paese.

2. L'attività di collaborazione è svolta tenendo conto degli obiettivi assegnati al Corpo in materia di tutela della spesa pubblica dal Ministro dell'economia e delle finanze mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione.

Articolo 2 (Referenti della collaborazione)

1. I referenti per l'attuazione del presente protocollo sono:
- a. per il Ministero dell'università e della ricerca, sul piano programmatico ed esecutivo, il Direttore della Direzione generale della ricerca (di seguito "Direzione generale");
 - b. per la Guardia di finanza:
 - (1) sul piano programmatico, il Comandante del Comando tutela economia e finanza;
 - (2) sul piano esecutivo, il Comandante del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie (di seguito, "Nucleo speciale").

Articolo 3 (Modalità esecutive della collaborazione)

1. Fermi restando il potere di iniziativa del Corpo e quanto previsto dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la Direzione generale:
- a. mette a disposizione del Nucleo speciale dati, notizie e informazioni qualificate, riferite ai beneficiari delle risorse già erogate, nonché analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative;
 - b. segnala al Nucleo speciale le misure di sostegno o incentivo su cui ritiene più opportuno concentrare le eventuali attività di analisi e controllo, fornendo ogni informazione ed elemento ritenuti utili o necessari;
 - c. comunica al Nucleo speciale informazioni e notizie circostanziate di cui sia venuta a conoscenza in ragione delle sue funzioni, ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria.
2. Per garantire l'effettività della collaborazione:
- a. il Nucleo speciale, ove non proceda direttamente, assicura il raccordo informativo e cura, se necessario, l'interessamento di altri reparti speciali e/o dei reparti territoriali competenti, per l'eventuale sviluppo delle autonome attività istituzionali;
 - b. nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, i reparti speciali o territoriali operanti segnalano al MUR, laddove necessario per svolgimento dei compiti istituzionali del medesimo e limitatamente alle informazioni strumentali a tali adempimenti, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi;
 - c. la Direzione generale comunica ai reparti operanti i provvedimenti conseguentemente adottati.

Articolo 4 (Trattamento dei dati personali)

1. Le informazioni acquisite nell'espletamento delle attività oggetto del presente protocollo possono essere utilizzate per lo svolgimento dell'attività istituzionale della Guardia di finanza.
2. La realizzazione dell'interscambio informativo di cui all'articolo 3 e, più in generale, il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo, sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003, del decreto legislativo n. 101/2018, del decreto legislativo n. 51/2018 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 15/2018.
3. A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del regolamento (UE) 2016/679 e 25 del decreto legislativo n. 51/2018, le parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai reciproci flussi informativi. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.
4. La trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 3 sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC), secondo modalità da concordarsi tra i referenti di cui all'articolo 2 sul piano esecutivo.

Articolo 5 (Accesso alle banche dati)

1. Il MUR mette a disposizione - secondo modalità da concordarsi, con apposite convenzioni, tra le rispettive articolazioni tecniche - il collegamento alle proprie banche dati ritenute utili per le attività di collaborazione oggetto del presente protocollo, prevedendo, in ogni caso, l'accesso federato o la cooperazione applicativa e adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei collegamenti e l'accesso selettivo alle informazioni necessarie alle finalità perseguite e, per i dati personali, adeguate ai rischi presentati dal trattamento.

Articolo 6 (Diffusione dei risultati)

1. Al fine di assicurare la valorizzazione mediatica degli esiti della collaborazione, i rapporti con gli organi di informazione relativi alle attività previste all'articolo 1 sono attuati d'intesa, nell'osservanza dei rispettivi ordinamenti.
2. Le parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il *know-how* e le notizie oggetto di scambio reciproco in attuazione del

presente protocollo, a eccezione delle informazioni, dei dati, delle notizie e delle decisioni dei quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga la comunicazione a terzi.

Articolo 7
(Tutela dei diritti di proprietà intellettuale)

1. Ciascuna parte può autorizzare l'altra all'uso, limitatamente a quanto necessario per le attività di collaborazione previste dal presente protocollo, dei diritti di proprietà intellettuale di cui è titolare.

Articolo 8
(Ulteriori disposizioni)

1. Allo scopo di consolidare procedure operative efficaci, le parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri, seminari, nonché interventi formativi rivolti ai dipendenti e corsi di aggiornamento professionale riservati al personale preposto allo svolgimento delle rispettive attività d'istituto. Gli interventi formativi e i corsi di aggiornamento professionale sono espletati compatibilmente con i piani di formazione, in base ai rispettivi ordinamenti.
2. Per l'espletamento delle attività di cui al presente protocollo, il MUR mette a disposizione del Nucleo speciale un idoneo locale presso la propria sede.
3. Il MUR e la Guardia di finanza provvedono, per il tramite delle proprie articolazioni tecnico-contabili, a definire i profili amministrativi della collaborazione.
4. Dal presente protocollo d'intesa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9
(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell'accordo)

1. Il presente protocollo ha una durata di trentasei mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere modificato di comune accordo, anche prima della scadenza, al fine di adeguarlo a eventuali novità normative ovvero in ragione della necessità di meglio definire strumenti e modalità della collaborazione.
2. Nelle more del rinnovo del presente protocollo, la prosecuzione della collaborazione, senza soluzione di continuità, è assicurata previo scambio di note tra le parti.

Roma,

per
**IL MINISTERO
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA
IL MINISTRO**

Prof.ssa Maria Cristina Messa



per
**LA GUARDIA DI FINANZA
IL COMANDANTE GENERALE**

Gen. C.A. Giuseppe Zafarana

